



Banco Nazionale di Prova per le Armi da Fuoco Portatili e per le munizioni commerciali

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Istituito con R. Decreto 13-1-1910 n. 20 – Riordinato con Leggi 23-02-1960 n. 186 e 14-03-1968 n. 317
GARDONE VALTROMPIA (Brescia) ITALIA

Sede: 25063 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia)
Via Mameli, 23
Casella Postale n. 24
Codice Fiscale: 00299340174
Partita IVA: 00552250987



Egr. Sig.
Michele Schiavo

Trasmesso a mezzo pec
michele@pec.micheleschiavo.it

Prot. N. ~~379~~AG-ep

Gardone Val Trompia 30.10.2017

Oggetto: comunicazione ex art. 10-bis L.241/1990

Vista la richiesta presentata in data 10.07.2017 volta ad ottenere la modifica del numero dei colpi da 5 a 29 dell'arma di cui alla scheda 15_0039ds2, considerata la risposta di questo Ente del 28.11.2017 e la successiva riapertura del procedimento amministrativo ex. L. 241/90, considerate altresì le Sue osservazioni pervenute in data 16 c.m. e ritenute le stesse non condivisibili, considerato infine che i Ministeri competenti interpellati non hanno ad oggi riscontrato, in via cautelativa, questo Ente ha deciso di respingere la richiesta di modifica dei colpi per le seguenti motivazioni.

L'arma è classificata comune per uso sportivo e deriva dalla demilitarizzazione di un'arma da guerra. Delle molteplici caratteristiche di un'arma da guerra, due in particolare sono tassativamente da evitare, ovvero non ripristinare nell'arma comune, ma di derivazione da guerra:

- a) Il funzionamento in modalità automatica;
- b) L'elevato volume di fuoco;

Ciò in conformità agli articoli 1 e 2 della L. 110/75, infatti il volume di fuoco di un caricatore di 29 colpi (30 colpi per il caricatore originale da guerra) è da ritenersi ancora elevato ed escluderebbe le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 che considera comune un'arma in grado di sparare munizioni da guerra a condizione di avere specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego sportivo e

Pagina 1 di 1

I marchi stampigliati sulle armi da questo Banco sono ufficialmente riconosciuti nell'ambito delle Nazioni aderenti alla Convenzione Internazionale di Bruxelles del 1 luglio 1969 per il riconoscimento reciproco dei punzoni dei Banchi di Prova.



*Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni
commerciali
Via Mameli, 23
25063 Gardone V. T. (Brescia)*

limitato volume di fuoco. Venendo meno uno dei due requisiti essenziali, nello specifico il limitato volume di fuoco, l'arma ricadrebbe nella definizione di arma tipo guerra di cui all'articolo 1 della citata L. 110/75.

Contro la decisione di cui sopra è possibile fare ricorso al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

La presente comunicazione vale quale conclusione del procedimento.



Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Antonio Girlando)